

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1228

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLI, MONTELEONE, MARTELLI,
XIMUMÈ, MININNI-JANNUZZI, COZZOLINO, MULAS, GALLOTTI,
ALBERTI CASELLATI, NISTICÒ, MANARA, ROCCHI, RONCHI,
SELLITTI e CAMPUS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1994

Riconoscimento alla Associazione italiana della Croce rossa
di ente privato di diritto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, fissò le linee direttrici della riforma della Croce rossa italiana. Una riforma dettata dalla necessità di adeguare struttura e funzioni dell'Associazione alle nuove esigenze di democraticità e decentramento regionale dettate dall'evoluzione politica e sociale del nostro Paese.

Il detto decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 stabiliva, fra l'altro, all'articolo 1, che «l'Associazione italiana della Croce rossa è riconosciuta ente privato di interesse pubblico, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, ai sensi del successivo articolo 3».

Nei lavori che seguirono, allo scopo di mettere a punto il nuovo statuto, sorsero su tale punto incertezze e discussioni che ritardarono notevolmente l'emanazione del provvedimento. Lo stesso Consiglio di Stato, al quale fu sottoposto il progetto di statuto, osservò che sul problema concernente la natura dell'Associazione sarebbe stato necessario fare chiarezza con un provvedimento avente, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, valore di legge.

Si è così giunti nel 1992 alla decisione del Governo di inserire il relativo provvedimento in un decreto-legge di carattere globale da sottoporre al Parlamento per la prescritta conversione in legge.

Purtroppo, nonostante numerose reiterate, detta conversione non fu possibile durante la XI legislatura.

Nell'attuale legislatura non sono stati convertiti nei termini previsti vari decreti-legge tutti decaduti, tra cui l'ultimo, in ordine di tempo, del 28 ottobre 1994, n. 603.

In realtà non risulta messa in discussione l'argomentazione concernente la solu-

zione dell'annosa questione dell'Associazione della Croce rossa italiana. Anzi vi è consenso generale sul fatto che essa rimanga ente pubblico e che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto debba essere abrogato prevedendo che entro un ristretto limite di tempo il Governo emani il relativo statuto. Quindi, allo scopo di evitare che gli argomenti riferibili all'Associazione della Croce rossa italiana possano essere di nuovo collocati in decreti di urgenza insieme a materie diverse, che comporterebbero, come fino ad ora è accaduto, difficoltà alla loro conversione in legge, si pone la necessità di provvedere mediante un disegno di legge a se stante.

Fra l'altro, va tenuto presente che dal 1980 la Croce rossa italiana, in base al previsto decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, è sottoposta, in attesa del nuovo statuto, ad una gestione commissariale che dura da troppo tempo per il suo carattere straordinario. Ciò anche di fronte alle istanze internazionali (Comitato internazionale di Croce rossa e Federazione internazionale della Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa) cui la nostra Società nazionale partecipa attivamente.

La Croce rossa italiana è un importante ente operativo che affonda le sue radici nel volontariato (civile e militare), le cui esperienze risalgono a centotrent'anni or sono e le cui potenzialità la pongono nella necessità di agire prontamente e puntualmente come ausiliario dei servizi pubblici. Ha però bisogno di essere aggiornata e di ritornare alla sua normalità organica basata sulla elettività delle cariche. Di qui l'urgenza di approvare il disegno di legge sottoposto, onorevoli colleghi alla vostra attenzione, in modo da consentire al Governo di emanare il nuovo statuto dell'Associazione entro il più ristretto limite di tempo di trenta giorni dalla data di approvazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per effetto dell'abrogazione di cui all'articolo 1, la Croce rossa italiana acquista la qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.

